

Pubblicato il 06/07/2018

N. 03139/2018 REG.PROV.CAU.
N. 04803/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4803 del 2018, proposto da

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
Donatella Plutino in Roma, via delle Milizie, 34;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Farrelli, Santa Durante e
Saverio Molica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore
Leone, Caterina Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Mirezzi in Roma, via Camesena, 46;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Gratal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, n. 977/2018, resa tra le parti, concernente il Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale socio-assistenziali;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro e di Comune di Lamezia Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Angela Marafioti, Giacomo Farrelli e Luigi Morrone;

Considerato quanto segue:

1. la sentenza appellata ha disposto l'annullamento dei provvedimenti regionali (deliberazioni G.R. 14.11.2016 n. 449, 17.2.2017, 10.11.2017 e 21.12.2017),

relativi all'approvazione e successive modifiche del Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali e dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità;

2. in particolare, la suddetta statuizione di annullamento è stata resa dal primo Giudice dopo aver disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso (qui riproposta in appello dalla Regione sotto profili tuttavia non dotati di evidente consistenza) e per una ragione (assorbente fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e di adeguata partecipazione procedimentale degli enti locali, attraverso la Conferenza regionale permanente di programmazione socio sanitaria e socio assistenziale) che - allo stato e alla prima delibazione propria della fase cautelare - risulta condivisibile, in quanto il coinvolgimento procedimentale dei Comuni si rivela indispensabile sia sotto il profilo strettamente formale dell'osservanza della normativa regionale in materia, sia sotto il profilo sostanziale del rispetto del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni, tenuto conto dei rilevanti compiti amministrativi e degli oneri finanziari ricadenti sui medesimi enti locali per effetto delle disposizioni regolamentari di cui si controverte;

3. l'appello cautelare deve, pertanto, essere respinto, tanto più ove si consideri la condotta tenuta dall'Amministrazione regionale immediatamente dopo la pubblicazione (2 maggio 2018) della sentenza appellata, allorquando - anziché assumere provvedimenti esecutivi della stessa ovvero soprassessori rispetto al proseguire nel nuovo disegno organizzativo risultante dal Regolamento annullato dal Giudice di *prime cure* - ha posto in essere provvedimenti di fatto elusivi dell'anzidetta pronuncia giurisdizionale esecutiva e volti inammissibilmente a dare, viceversa, ulteriore impulso e completamento al medesimo, nuovo disegno organizzativo (a partire dalla deliberazione Giunta

Regionale 9 maggio 2018, n. 169 e proseguendo con le Direttive 14 maggio 2018 e 13 giugno 2018);

4. a proposito di tali successivi provvedimenti regionali del maggio e giugno 2018, il Collegio intende qui espressamente precisare che, per effetto della presente pronuncia di reiezione della domanda cautelare della Regione Calabria, l'efficacia degli stessi deve intendersi conseguentemente paralizzata a partire dalla pubblicazione della presente ordinanza;

5. le spese di fase possono essere compensate solo avuto riguardo alla complessiva peculiarità della materia del contendere e ferma restando la statuizione finale sulle spese di lite che sarà assunta da questo Giudice d'appello in sede di definizione del giudizio nel merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4803/2018).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giorgio Calderoni

Marco Lipari

IL SEGRETARIO